



## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 31 gennaio 2026

Agli iscritti nell'Albo professionale  
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati  
LORO SEDI

Oggetto: **nuovo Codice Deontologico della professione di Agrotecnico ed Agrotecnico laureato.**  
Illustrazione del contenuto e commento ragionato.

Dopo un lavoro durato quasi un anno, compresa una “Consultazione pubblica” fra tutti gli iscritti, che ha registrato grande partecipazione e gradimento, il 24 gennaio scorso il Consiglio Nazionale ha approvato il nuovo Codice Deontologico, che **entrerà in vigore domani, 1 febbraio 2026.**

Il nuovo Codice Deontologico, venendo a sostituire il precedente Codice del luglio 2000, rappresenta una vera e propria pietra miliare che indica la strada etica futura dell’Albo professionale.

Il rinnovato Codice non è stato concepito come un elenco di divieti -*pur essendovene diversi-* od un esercizio moralistico ma invece come uno **strumento di indirizzo per tutti gli iscritti**, che chiarisce cosa significhi appartenere ad una categoria ordinistica e cosa sia richiesto per esercitare la professione in modo corretto, responsabile e coerente con l’interesse pubblico che l’Albo è chiamato a tutelare. In questo senso il testo è stato costruito avendo ben presenti:

- il quadro normativo vigente;
- i principi costituzionali ed europei;
- la giurisprudenza consolidata in materia di potere disciplinare degli Ordini professionali;

mentre si è prestata particolare attenzione a non invadere la sfera privata degli iscritti o a non introdurre obblighi estranei rispetto all’esercizio professionale.

Il nuovo Codice Deontologico pertanto individua come rilevanti solo quei comportamenti che incidono sul decoro, sull’affidabilità e sulla fiducia del pubblico nonché quei comportamenti che fanno perdere prestigio pubblico all’iscritto od alla categoria alla quale appartiene.

Ne consegue che al centro del Codice vi è la **responsabilità del Professionista** verso il cliente, i colleghi, il Collegio e verso la collettività più in generale.

Anche il concetto stesso di “professione” è stato profondamente rivalutato, non venendo più rappresentata come un’attività meramente economica, ma come una funzione tecnica e sociale che

incide su beni di rilievo pubblico (*territorio, ambiente, risorse, sicurezza e salubrità alimentare, ecc.*), che per essere correttamente esercitata deve esplicarsi nel rispetto pieno dei seguenti doveri:

- di competenza e aggiornamento;
- di trasparenza nei rapporti professionali;
- di lealtà tra colleghi;
- di corretto riconoscimento delle competenze e delle responsabilità, anche nei lavori svolti in forma associata.

Sono inoltre stati affrontati i temi di maggiore attualità, quali l'uso delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, la sostenibilità ambientale, l'equità del compenso, le nuove forme di organizzazione dell'attività professionale (*con la plurima possibilità di contemporaneo esercizio in forma individuale, associata e societaria, sino a due società, purché in ambiti diversi per evitare conflitti di interesse*), senza alcun preconcetto o rigidità ideologica, anche nell'uso della *AI-Artificial Intelligence* rispetto alla quale viene affermato il principio secondo cui l'innovazione è uno strumento, non una comoda cessione di competenze, e la responsabilità resta sempre in capo al Professionista.

Un impegno particolare è stato messo nel redigere disposizioni concretamente applicabili, evitando cioè tutte quelle dichiarazioni di principio, veri e propri esercizi di stile, di scarsa utilità ma che avrebbero reso più complessa la vita agli iscritti più diligenti ed impegnato i Collegi territoriali in defatiganti attività di controllo ed anche sanzionatorie. Ogni nuova disposizione è stata scritta in modo chiaro e proporzionato, per orientare concretamente e positivamente i comportamenti degli iscritti e rendere trasparente ed efficace l'attività dei Consigli di Disciplina.

Ogni Codice Deontologico -*ed il nostro non fa eccezione*- ha anche una oggettiva valenza pubblica verso i cittadini, le istituzioni ed il mercato, rappresentando infatti il “manifesto” di come la una professione intende esercitare la propria autonomia, assumendosi le responsabilità che ne derivano.

## COMMENTO RAGIONATO

➤ **Principi generali.** Il Codice deontologico non costituisce un insieme di regole astratte o meramente etiche, ma uno **strumento operativo di indirizzo** dell'attività professionale, che individua i comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico se ed in quanto incidenti sull'esercizio della professione, sulla fiducia del pubblico e sul prestigio del Collegio. Non sostituisce le norme di legge ma le integra e le completa; non introduce responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dall'ordinamento ma ne chiarisce i confini. Infine opera in modo complementare rispetto alle responsabilità civili, penali e amministrative.

➤ **Ambito di applicazione.** Le disposizioni del Codice si applicano all'attività professionale ed ai comportamenti personali dell'iscritto nella misura in cui essi si riflettano sull'esercizio della professione o sull'immagine della categoria professionale. Non è dunque prevista alcuna forma di controllo generalizzato sulla vita privata dell'iscritto ed il rilievo disciplinare di comportamenti che esulano dall'attività professionale è limitata ai casi in cui essi risultino pubblicamente rilevanti o direttamente connessi alla credibilità ed all'affidabilità professionale.

➤ **Elementi qualificanti.** Fra i principali elementi qualificanti che caratterizzano il nuovo codice Deontologico vanno sottolineati:

- la puntuale **definizione del segreto professionale** e la sua opponibilità ai terzi (*art. 7*);
- la previsione della **libertà di concorrenza** nell'esercizio dell'attività (*art. 4 c. 3*);
- l'obbligo dell'iscritto di **rispettare la verità scientifica** (*art. 9 c. 2*);
- l'obbligo di **non discriminazione** (*art. 9 c. 3*);

- il principio di **libertà di propaganda**, che comunque deve essere non ingannevole, non suggestiva e non deve contenere elementi commerciali od estranei (*art. 10*);
- la puntuale **definizione dei titoli professionali** e delle modalità di loro utilizzo (*art. 11*).

- **Doveri di competenza, correttezza e trasparenza.** Sono doveri fondamentali a cui il Professionista deve attenersi, operando sempre nei limiti delle proprie competenze e capacità, non trascurando il necessario livello di aggiornamento professionale e mantenendo rapporti improntati a correttezza e lealtà verso clienti, i colleghi e l' istituzione ordinistica.
- **Attività svolte in forma associata e societaria.** Nelle attività svolte in forma associata, societaria o in raggruppamento temporaneo, il Codice afferma il principio secondo cui:  
- ogni professionista resta responsabile e titolare delle prestazioni effettivamente svolte;  
- è vietata l'appropriazione o l'attribuzione indebita del lavoro altrui;  
- il ruolo di coordinamento o di capofila non comporta l'assorbimento della paternità tecnica delle prestazioni svolte da altri professionisti.
- **Uso delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale.** Il Codice disciplina l'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale in un'ottica di responsabilità, pacificamente ammettendo l'uso di questi strumenti, che ormai sono parte acquisita dell'evoluzione professionale, tuttavia il Professionista resta personalmente responsabile della prestazione e delle decisioni tecniche e professionali adottate. Inoltre l'eventuale uso di questi strumenti va dichiarato al cliente.
- **Compenso, equità e correttezza del mercato professionale.** Il Codice da applicazione al principio di cui alla legge tutela la libertà di determinazione del compenso, nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e correttezza, perciò contrastando i conflitti di interesse, le pratiche che possano alterare il mercato professionale, ledere la dignità della professione o determinare forme di concorrenza sleale. E' ammessa, a precise condizioni, la possibilità di rendere prestazioni gratuite.
- **Azione disciplinare.** Sotto questo profilo il Codice costituisce un solido parametro di riferimento per l'attività dei Consigli di Disciplina, anche se la sua vera finalità è quella **preventiva e orientativa** verso gli iscritti, non sanzionatoria; esso infatti rappresenta un patto di responsabilità tra il Collegio ed i suoi iscritti e la sua applicazione è affidata, in primo luogo, alla consapevolezza professionale di ciascun componente la comunità professionale.
- **Coordinamento con il Codice precedente.** Le disposizioni del Codice si applicano esclusivamente ai comportamenti posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore. I procedimenti disciplinari pendenti continuano ad essere definiti sulla base delle disposizioni vigenti al momento dei fatti contestati.

Il nuovo Codice Deontologico è scaricabile al link  
[https://www.agrotecnici.it/Nuovo\\_Codice\\_Deontologico\\_Definitivo.pdf](https://www.agrotecnici.it/Nuovo_Codice_Deontologico_Definitivo.pdf).

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

  
(Roberto Orlandi)